

OGGETTO: Parziale modifica Ordinanza n. 14/2020 recante disposizioni in materia di accesso al Cimitero Comunale nel corrente periodo emergenziale

Ordinanza n. 20 del 30/06/2020

IL SINDACO

Richiamate le proprie Ordinanze n. 12/20 e n. 14/2020 aventi ad oggetto "Apertura cimitero comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni urgenti in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19";

Considerato che sulla scorta dei predetti provvedimenti è stata disposta la riapertura, in data di 7 maggio c.a., del cimitero comunale con obbligo del rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni impartite a mezzo degli stessi;

Valutato che l'ampiezza dell'area cimiteriale, anche in ragione della buona condotta ad oggi serbata dai visitatori, consente il mantenimento del vigente numero di 60 compresenze, con un tempo confermato di permanenza pari a 30 minuti;

Ritenuto, invece, di dover eliminare le previsioni relative alle celebrazioni funebri all'interno dell'area cimiteriale con l'annesso limite di massimo afflusso di 15 persone, in ragione della ripresa degli ordinari riti nelle strutture ecclesiastiche nel rispetto delle misure di sicurezza da adottarsi all'interno delle stesse;

Valutata, quindi la necessità di apportare le suesposte modifiche alla precedente Ordinanza n. 14/2020, confermando per il resto le ulteriori prescrizioni nella stessa contenute, da intendersi quindi pienamente vigenti;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e in particolare l'art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco in relazione alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Con decorrenza dalla giornata <u>del 30 giungo 2020,</u> l'accesso al Cimitero anche nelle giornate in cui si svolgeranno seppellimenti nel rispetto di tutte le prescrizioni e dei limiti

sanciti a mente dell'Ordinanza n. 14/2020, alla quale per quanto qui non espressamente previsto, si fa integrale rinvio;

DISPONE

Che il Direttore dell'Area 06, in ossequio della presente Ordinanza, impartisca specifiche prescrizioni agli operatori dei servizi cimiteriali sulle novelle prescrizioni adottate a mezzo del presente provvedimento;

DISPONE altresì

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

RAMMENTA

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento e di quanto previsto con la previgenti Ordinanza in materia, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DA' ATTO

che è stata immediatamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari;

che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Selargius e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Direttore Area 06, Al Direttore Area 07, alla Prefettura di Cagliari, al locale Comando dei Carabinieri di Selargius;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Selargius.

Selargius, 30 Giugno 2020

Il Sindaco Pier Luigi Concu